



COMUNE DI MORBIO SUPERIORE

REGOLAMENTO
CIMITERO COMUNALE

- Art. 1 Il Municipio amministra e sorveglia il Cimitero Comunale a mezzo della Commissione Sanitaria.
- Art. 2 Il Municipio nomina un custode, gli obblighi del quale sono fissati da apposito capitolato.
Il custode è posto agli ordini del Municipio.
Le fosse dovranno essere scavate nell'ordine numerico progressivo, come previsto nel piano regolatore del Cimitero.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Municipio. Il custode non potrà procedere ad alcuna sepoltura o tumulazione senza il nulla osta municipale. Egli è responsabile della regolarità delle sepolture o tumulazioni che si fanno nel Cimitero.
- Art. 3 Sarà allestito e verrà conservato presso il Municipio il piano regolatore del Cimitero, nel quale sono indicate:
- a) le aree destinate alle fosse comuni per gli adulti, senza distinzione di sesso;
 - b) le aree destinate alle fosse comuni per i bambini di età inferiore ai dieci anni;
 - c) le aree destinate alle tombe trentennali;
 - d) le aree destinate ai sepolcreti trentennali singoli;
 - e) le aree destinate ai sepolcreti trentennali doppi;
 - f) le cappelle con relativi loculi cinquantennali;
 - g) i loculi cinerari.
- Ogni area sarà ripartita in tanti rettangoli quante sono le fosse previste. Ogni rettangolo sarà numerizzato in ordine progressivo: le sue dimensioni saranno di m. 2.20 per m. 1.00, se destinato ad adulti e di m. 1.35 per m. 0.60 se destinato a bambini.
La numerazione progressiva è prescritta anche per le altre aree e sarà osservata nelle relative concessioni.
- Art. 4 Ogni fossa di persona adulta dovrà avere una lunghezza di almeno m. 2.00 ed una larghezza minima di m. 1.00. La distanza tra fossa e fossa sarà di m. 0.40.
- Art. 5 Le fosse per gli adulti devono essere profonde m. 1.80; per i bambini la profondità è di m. 1.50.
Le fosse saranno aperte volta per volta, secondo il bisogno. Saranno ricolmate immediatamente, comprimendo la terra, strato per strato. Con la terra rimasta si formerà sulla fossa un rialzo uniforme, con pendenze verso i quattro lati per lo scolo dell'acqua piovana.
- Art. 6 Lo spurgo dei campi comuni potrà avvenire ad intervalli di 20 anni dalla sepoltura.
I resti verranno sepolti nell'ossario comunale, se i parenti, avvertiti, non li ritireranno.
- Art. 7 In una fossa non si potrà seppellire più di una salma, eccettuato il caso di madre e neonato chiusi in un unico feretro.
Per le sepolture è prescritta la cassa di legno dolce.

- Art. 8 I forestieri che muoiono sul territorio giurisdizionale del Comune verranno seppelliti nell'area comune, a meno che la salma non venga reclamata dai congiunti per essere tumulata altrove.
La sepoltura nell'area comune della salma di persona non domiciliata e non attinente del Comune decessa altrove, è soggetta all'autorizzazione del Municipio ed al pagamento di una tassa di Fr. 200.--, scavo escluso.
- Art. 9 Salvo nel caso d'inchiesta dell'Autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio.
L'istanza per l'esumazione deve essere inoltrata al Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio di Sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
L'autorizzazione è soggetta ad una tassa stabilita ed incassata dal Dipartimento contro rimborso postale.
Al membro delegato dal Municipio, incaricato di assistere all'esumazione, sarà corrisposta un'indennità di Fr. 50.-- a carico dell'istante.
- Art. 10 L'apertura e la chiusura del Cimitero non è subordinata ad orari.
- Art. 11 E' vietata sulle tombe ogni piantagione che non sia di fiori o arbusti sempreverdi. Essi non dovranno superare l'altezza di m. 1.00, né invadere le tombe adiacenti ed i viali.
- Art. 12 Sulle tombe trentennali vi è l'obbligo della posa di monumenti funebri aventi le seguenti dimensioni:
- | | | |
|------------------|-----|-----|
| altezza massima: | cm. | 120 |
| lunghezza: | cm. | 180 |
| larghezza: | cm. | 70 |
- Dette misure dovranno essere rispettate anche nelle tombe comuni. A coloro che non rispetteranno il regolamento verrà imposto il rifacimento del lavoro.
- Art. 12 bis L'iscrizione sulla lastra del loculo cinerario e sulla lastra "a ricordo" deve rispettare le indicazioni del disegno tecnico allegato. Eventuali modifiche possono essere concesse dal Municipio.
- Art. 13 La concessione dei posti trentennali, dei sepolcreti trentennali singoli, dei loculi cinquantennali e dei loculi cinerari ventennali, verranno fatte di volta in volta da parte del Municipio, senza possibilità di prenotazione.
A seguito del decesso del coniuge, il coniuge in vita potrà acquistare un sepolcreto trentennale sovrapposto doppio, previo pagamento anticipato della tassa fissata dall'art. 15.
La scadenza della concessione avverrà 30 anni dopo la morte del secondo coniuge.
Gli acquirenti dovranno accettare i posti loro assegnati in ordine progressivo.
- Qualora una salma sepolta in un posto trentennale dovesse essere esumata per venire depositata altrove, la concessione decade a favore del Comune, esclusa qualsiasi rifusione di tassa.

Previa autorizzazione del Municipio, le ceneri o i resti potranno essere sepolti nelle tombe, dietro pagamento di una tassa di Fr. 500.-- fino alla scadenza del periodo di concessione della tomba.

Art. 14 Le tombe nelle cappelle pubbliche dovranno essere suddivise in nicchie o loculi, con intonacatura in cemento e le tumulazioni verranno ermeticamente chiuse mediante la lastra già in dotazione e un corso di mattoni dello spessore totale non inferiore agli 8 centimetri.

La posa di eventuali bassorilievi dovrà essere autorizzata dal Municipio.

Nelle cappelle private possono essere tumulate solo le salme dei proprietari e dei componenti la loro famiglia.

La tumulazione di estranei è soggetta a speciale concessione ed al pagamento di una tassa di Fr. 200.--.

Lo spurgo dei loculi è a carico dei proprietari della cappella e non potrà avvenire prima dei 20 anni della tumulazione. I resti dovranno essere sepolti nella cappella, raccolti in apposito loculo o nell'ossario.

Ai proprietari delle cappelle private è concesso di chiudere l'ingresso mediante cancello in ferro e separarle dalle cappelle adiacenti mediante ringhiera o tavolato. Le opere relative dovranno essere approvate dal Municipio, il quale potrà prescrivere che la tinta e la decorazione esterna delle cappelle siano d'intonazione uniforme e, occorrendo, provvedere alle opere relative, ripartendo le spese fra i proprietari.

Art. 15 Le tasse di concessione vengono applicate nel seguente modo:

a) posti trentennali per domiciliati e attinenti:	Fr.	200.--
postti trentennali per non domiciliati e non attinenti:	Fr.	600.--
b) sepolcreti trentennali singoli per domiciliati o attinenti:	Fr.	1'000.--
sepolcreti trentennali singoli per non domiciliati o non attinenti:	Fr.	2'500.--
c) sepolcreti trentennali sovrapposti doppi per domiciliati o attinenti:	Fr.	2'500.--
sepolcreti trentennali sovrapposti doppi per non domiciliati o non attinenti:	Fr.	4'000.--
d) loculi cinquantennali per domiciliati o attinenti:	Fr.	2'000.--
loculi cinquantennali per non domiciliati o non attinenti:	Fr.	4'000.--
e) loculi cinerari ventennali per domiciliati o attinenti:	Fr.	500.--
loculi cinerari ventennali per non domiciliati o non attinenti:	Fr.	1'000.--

Le spese di sepoltura o tumulazione e di iscrizione saranno a carico del concessionario.

Alla scadenza si potrà chiedere il rinnovo mediante istanza al Municipio ed al versamento della tassa che sarà in vigore al momento della richiesta.

Art. 16 Ciascuno è tenuto alla diligente manutenzione dei monumenti e delle lapidi di sua proprietà.

Nel caso di infrazione, il Municipio provvederà ai necessari ripristini a spese degli interessati, riservato inoltre il diritto di far rimuovere le opere pericolanti od incompatibili con il decoro del luogo sacro.

I monumenti e le lapidi collocati nei posti trentennali o cinquantennali decadranno a favore del comune, qualora non vengano rimossi entro due mesi dalla scadenza della concessione, scadenza notificata per raccomandata da parte del Municipio.


Pure quelli esistenti negli altri campi decadranno a favore del Comune, al momento dello spurgo, a meno che vengano tempestivamente reclamati dagli aventi diritto.


- Art. 17 I posti prima d'ora concessi a titolo perpetuo non potranno essere utilizzati per la sepoltura o la tumulazione di più di una salma. Nel caso di estinzione degli Eredi, il Consiglio Comunale deciderà in merito.
- Art. 18 Le cappelle private non potranno essere alienate senza il consenso del Municipio.
Se il consenso venisse rifiutato, il Comune sarà tenuto a rendersene acquirente al prezzo di stima da farsi da tecnici, designati dal Dipartimento competente qualora sussistesse disaccordo fra le parti. Le cappelle non più utilizzate per estinzione delle famiglie proprietarie passano in proprietà a libera disposizione del Comune.
- Art. 19 Non saranno ammessi monumenti, lapidi, dipinti o iscrizioni che offendono i sentimenti religiosi ed il rispetto dei morti.
- Art. 20 E' data facoltà di applicare, a ricordo, le epigrafi (esclusivamente dati anagrafici), sulle apposite lastre di durata trentennale (vedi art. 12 bis). E' applicata una tassa di Fr. 200.-- spese escluse.
- Art. 21 E' vietato introdurre nel Cimitero veicoli di qualsiasi natura e animali.
- Art. 22 Nelle vicinanze del Cimitero non potranno essere fatti depositi di sorta, atti a danneggiare i muri di cinta. Non si potranno inoltre mantenere piante di alto fusto che sporgano con i rami o con le radici sulla proprietà comunale.
- Art. 23 Qualsiasi infrazione al presente Regolamento e posi pure qualsiasi comportamento indecoroso e danno provocato intenzionalmente, andrà soggetto ad una multa da Fr. 50.-- a Fr. 500.--, da infliggersi dal Municipio, impregiudicato l'obbligo di risarcimento dei danni.
- Art. 24 Tutti i proventi di tasse, multe, ecc., previsti da questo Regolamento saranno incassati dal Comune ed iscritti nel conto economico della gestione comunale.
- Art. 25 E' facoltà del Municipio di prescrivere che le sepolture e le tumulazioni vengano affidate ad una persona o Impresa di sua fiducia.
- Art. 26 Monumenti e lapidi posati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento senza autorizzazione saranno sottoposti a quanto prescritto dagli articoli dell'attuale statuto.
- Art. 27 L'entrata in vigore di questo Regolamento è fissata con effetto dal 1. gennaio 1991.
Lo stesso annulla il precedente Regolamento del 1. gennaio 1969.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 novembre 1990.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno il 1. luglio 1991.

DIRETTIVE PER L' ISCRIZIONE SULLA LASTRA DEL LOCULO CINERARIO




DIRETTIVE PER L'ISCRIZIONE SULLA LASTRA "A RICORDO"

CIMITERO MORBIO SUPERIORE


Legenda:

1952 Anno della morte


(2025) Anno di scadenza della concessione



Concessioni tombe scadute



Concessioni tombe scadute e OK dagli eredi per spurgo



OK degli eredi per spurgo ma tombe non scadute